

CAMERA DEI DEPUTATI N. 642

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI
(URBANI)

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni

Presentato il 1° giugno 1994

ONOREVOLI DEPUTATI! — La fine anticipata della XI legislatura non ha consentito la conclusione dell'iter legislativo del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

D'altra parte, per effetto dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al Ministero del tesoro è stata attribuita la titolarità delle azioni degli enti pubblici trasformati in società per azioni in virtù della stessa previsione normativa.

L'attribuzione al Ministero del tesoro della titolarità delle predette azioni, e dunque della qualità di socio azionista, si inquadra nel più ampio procedimento di dismissioni delle partecipazioni pubbliche, rispetto al quale assume carattere propeedeutico la privatizzazione dei soggetti partecipati.

Peraltro, il già citato decreto-legge n. 333 del 1992 nulla ha disposto in ordine alle procedure da seguire nella cessione delle partecipazioni. Rientrando l'esercizio della titolarità delle azioni in mano pubblica nell'ambito della gestione dei beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato, i procedimenti di alienazione delle stesse azioni sono da ricondurre a quelli previsti e disciplinati dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto n. 2440 del 1923 e regio decreto n. 827 del 1924).

Sembra difficile negare che le rigidità procedurali della normativa contabile mal si adattano alle complesse operazioni di dismissione previste dal decreto-legge n. 333 del 1992 e che la sfera di interessi pubblici da prendere in considerazione in tale ambito sia più ampia di quella tutelata dalla normativa di contabilità pubblica. Valga per tutti l'obiettivo della diffusione tra il pubblico delle azioni delle società da privatizzare.

Nel corso del dibattito parlamentare sui precedenti decreti-legge decaduti emersero numerose proposte, alcune delle quali furono recepite già nell'ambito del decreto-legge n. 216 del 1994.

Il Governo Ciampi ritenne di introdurre tali modifiche, pur considerando come obiettivo indeclinabile l'esigenza di non modificare taluni assetti con riferimento ad operazioni di dismissione in corso per evidenti necessità di ordine giuridico e finanziario, e contenendo nel minimo le riforme incidenti, per gli inevitabili riflessi, sulla disciplina generale delle società azionarie e del mercato.

Ciò vale, in particolare, per la revisione della regolamentazione dell'offerta pubblica di vendita e di acquisto, tenuto conto anche che, senza disconoscere la già avvertita opportunità di una più compiuta nor-

mativa al riguardo, come già segnalato a suo tempo anche in sede parlamentare, appare miglior partito provvedervi organicamente e con una riforma sistematica.

Con il presente decreto si è inteso confermare la deroga generale alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato per quanto attiene alle alienazioni delle azioni di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali alle stesse.

La deroga è stata estesa al conferimento di azioni al fine di rendere più rapide anche tali operazioni, ed è stato altresì precisato che, tra gli atti complementari e strumentali alle alienazioni di partecipazioni dello Stato, sono ricomprese anche le indennità e le manleve, necessarie in operazioni di collocamento internazionale e sulla cui ammissibilità erano sorti dubbi interpretativi.

È stato confermato che l'alienazione delle predette azioni venga effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e che ci sia la possibilità del ricorso a trattative dirette con i potenziali acquirenti nell'osservanza di procedure di selezione competitiva.

L'estensione della presente normativa agli enti pubblici diversi dallo Stato si giustifica in considerazione dei benefici effetti che l'apporto di capitali privati può produrre sul tessuto delle società azionarie partecipate dai predetti enti, agevolandone il riordinamento, l'efficienza, nonché la congruenza operativa e la profittabilità con le esigenze del mercato e, infine, confrontandole con la concorrenza al di là del localismo territoriale.

Si è inoltre ritenuto di snellire le procedure per le alienazioni poste in essere dagli enti pubblici.

È stata inoltre introdotta la previsione che il Ministro del tesoro stabilisca con proprio decreto i criteri e le procedure per le dismissioni delle partecipazioni bancarie delle fondazioni previste dal decreto legislativo n. 356 del 1990, nonché l'utilizzo dei relativi proventi.

Sono state poi confermate le disposizioni in ordine alle opzioni di garanzia sia per le ipotesi di costituzione dei nuclei stabili sia in relazione alla continuità dell'attività e dell'appartenenza delle proprietà azionarie.

In tale quadro, nel confermare il diritto di prelazione al Tesoro nell'ipotesi di cessione di azioni da parte di azionisti aderenti al nucleo stabile, lo stesso diritto viene configurato come facoltà e non come obbligo.

Quanto alle operazioni propedeutiche all'esecuzione delle alienazioni, al Ministero del tesoro è consentito il ricorso alla consulenza di società specializzate nel settore, le uniche in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria per la ottimizzazione delle stesse operazioni.

Un altro blocco di previsioni riguarda il conferimento al Governo di una serie di « poteri speciali » introducibili nello statuto delle società di proprietà del Tesoro e loro controllate che operino nel settore della difesa e dei pubblici servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni e alle fonti di energia. Tali poteri, in capo all'azionista Tesoro, si estrinsecano nella introduzione negli statuti delle predette società di clausole che attengono al gradimento all'assunzione di partecipazioni rilevanti, al veto all'assunzione di delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di trasferimento della sede sociale all'estero, eccetera.

È stato ampliato il novero dei poteri speciali introducendo il gradimento del Ministero del tesoro alla conclusione di patti o accordi di sindacato tra gli azionisti delle società suddette; la disposizione si giustifica con l'opportunità di mantenere un controllo sui fenomeni di aggregazione degli azionisti che esercitano una influenza sulla gestione delle società operanti in settori di rilevante interesse nazionale.

È stata introdotta la previsione che il Tesoro eserciti tali poteri d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La limitazione ai settori della difesa e dei servizi pubblici e la temporaneità (tre

anni) della efficacia delle clausole che introducono detti poteri, si giustificano con la scelta di ridurre al minimo gli effetti dissuasivi sul mercato che sarebbero prodotti dalla attribuzione in via generale allo Stato di « poteri speciali ».

Per i richiamati profili è stato confermato l'orientamento di una più precisa individuazione dell'oggetto della disciplina e dei divieti, peraltro con limitazione delle clausole ai settori della difesa e dei servizi pubblici, per contenere gli effetti negativi sul mercato quali potrebbero derivare da una generalizzata attribuzione allo Stato di poteri così incisivi.

È poi prevista espressamente la limitazione del numero massimo di amministratori e di componenti del collegio sindacale, riservati allo Stato ed agli enti pubblici, cui la stessa normativa dovrà applicarsi.

Altre norme del decreto prevedono la introduzione, per tutte le società da privatizzare nei settori della difesa, dei pubblici servizi, bancario ed assicurativo (incluse quelle indirettamente partecipate dallo Stato) di clausole statutarie che paiono confacenti alle *public companies*. Si tratta di limiti al possesso azionario particolari per la nomina delle cariche sociali (in modo da consentire rappresentanze di minoranze qualificate).

La facoltà di introdurre nello statuto limiti al possesso azionario è stata estesa alle società direttamente o indirettamente controllate da enti pubblici anche territoriali ed economici (ad esempio le aziende elettriche comunali).

Il limite massimo al possesso, qualora si intenda introdurlo, è indicato nel cinque per cento del capitale azionario della società. Il criterio per il calcolo di tale limite viene esteso alle azioni possedute da soggetti che partecipano, anche con altri, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni in società terze, purché tali accordi riguardino almeno il dieci per cento delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, almeno il venti per cento per società non quotate.

La clausola statutaria che prevede un limite di possesso, come le altre introdotte

al fine di assicurare la tutela delle minoranze azionarie, non può essere modificata per un periodo di tre anni, ma decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica volta all'acquisizione del controllo di diritto o di fatto della società.

E' stato introdotto il voto di lista per la nomina dei consiglieri di amministrazione delle società individuate con le modalità su accennate e per le quali sia stato introdotto un limite al possesso azionario, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze; per lo stesso fine, viene riservato un posto nel collegio sindacale alle liste di minoranza.

Alcune delle modifiche statutarie sopra ipotizzate, secondo una opinione prevalente anche in giurisprudenza, possono essere introdotte solo all'unanimità. Per le società da privatizzare con azionisti terzi (già quotate) ciò di fatto ne impedirebbe l'adozione. Si prevede allora la possibilità di una loro introduzione a maggioranza con i *quorum* di legge.

I *quorum* previsti per le assemblee straordinarie dalla legislazione italiana sono assai elevati. Ciò può comportare, in società ad azionariato diffuso, l'impossibilità di deliberare. Il fenomeno è già riscontrato per le assemblee speciali degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti. Ad evitare tale rischio, che contraddice le esigenze della *public company*, per l'assemblea straordinaria delle società quotate in terza convocazione si stabilisce che l'assemblea può deliberare in presenza di tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

In via generale e con la finalità di agevolare la funzionale costituzione delle assemblee delle società ad azionariato diffuso, si è prevista la validità della deliberazione in terza convocazione, anche quando l'assemblea sia chiamata a determinazioni particolarmente rilevanti.

Si è, inoltre, ritenuto di dover garantire una reale possibilità di presenza dell'azionariato diffuso, attraverso la conferma del voto per corrispondenza, la cui disciplina di dettaglio, anche in relazione ai profili dell'informazione, sarà devoluta ad un re-

golamento adottato d'intesa dalle autorità di vigilanza (articolo 5).

La predetta normativa va valutata anche con riferimento alle recenti proroga della legge n. 218 del 1990 (cosiddetta « legge Amato ») nell'intento di agevolare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle società bancarie.

Ugualmente, sono state confermate le disposizioni relative al regime di pubblicità delle offerte pubbliche, conferendo innovativo rilievo alla pubblicità dei patti di sindacato ed agli accordi per gli acquisti concertati, secondo quanto si verifica negli ordinamenti più evoluti.

Si segnala, tra gli altri, l'articolo 8 del presente decreto, con il quale sono state disciplinate talune significative innovazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, in materia di offerte pubbliche di acquisto, introducendo l'obbligo di procedere entro il termine di due anni ad ulteriori offerte pubbliche di acquisto, ogni qual volta la maggioranza o l'influenza determinante nell'assemblea societaria siano state acquisite, a seguito di offerte pubbliche, da soggetti operanti contestualmente o di concerto e vincolati da patti parasociali.

Vengono, conseguentemente, stabiliti i criteri per la determinazione dei prezzi minimi delle offerte pubbliche successive, alle quali i partecipanti ai patti sono tenuti, per un'entità pari a quelle conferite al sindacato di voto.

Sono state, inoltre, confermate (articolo 9) le disposizioni concernenti il pagamento rateale da parte dei sottoscrittori, e quelle concernenti le operazioni societarie procedurali di riorganizzazione e ristrutturazione, con integrazioni di fonte parlamentare in materia di scissioni, al fine di garantire la continuità della linea pubblica di controllo (articolo 10).

Il testo prevede altresì la facoltà di conferimento a valore di libro non solo in sede di costituzione ma anche in esecuzione di un aumento di capitale deliberato successivamente, e, allorché il conferimento avvenga secondo il suddetto criterio della continuità dei valori, è previsto che il perito nominato dal tribunale competente debba limitarsi ad attestare la corrispon-

denza tra il valore di apporto e quello di bilancio presso la conferente dei beni apportati.

La disposizione estende l'ammissibilità di conferimenti a valore di libro anche nei confronti di società già esistenti. Ciò al fine di consentire prima la costituzione della società, e poi, creata la struttura organizzativa necessaria per la gestione, l'esecuzione del conferimento, mentre viene ridimensionato il ruolo della relazione giurata di stima allorché i beni conferiti mantengono presso la conferitaria gli stessi valori che avevano nel bilancio della conferente.

È stata poi confermata la norma di cui all'articolo 11, che, in caso, di conferimento, di fusione o di scissione, previene le nullità dei contratti di appalto o di concessione stipulati dalle società privatizzate con soggetti pubblici, conservando le garanzie previste dalla vigente normativa anticrimine nelle ipotesi di traslazione di tali rapporti a soggetti diversi da quelli originari.

Alcune privatizzazioni richiedono preventive ristrutturazioni (ENEL, STET, ENI, eccetera) che si articolano in operazioni societarie « a catena » e tempi tecnici assai lunghi (fusioni, scorpori, scissioni, eccetera).

Sono previsti a tal fine snellimenti tecnici, tratti da quelli già collaudati con successo a proposito del gruppo creditizio, in tema di possibilità di costituire società per azioni con atto unilaterale e di nomina dei periti.

All'articolo 12 le competenze della Direzione generale del tesoro previste dalla legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate, per tener conto delle attribuzioni conferite al Ministero del tesoro, ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto-legge n. 333 del 1992, in materia di privatizzazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1992 (articolo 2, comma 2) e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993.

Inoltre è stata prevista per la Direzione generale del tesoro la possibilità di procedere ad una copertura in tempi brevi dei posti vacanti nell'organico in considerazione delle nuove funzioni ad essa assegnate in tema di privatizzazioni.

L'articolo 13, nel dettare disposizioni concernenti la copertura degli oneri connessi alle operazioni di privatizzazione, prevede, tra l'altro, funzionali semplificazioni delle procedure d'accreditamento dei proventi delle società privatizzate.

L'articolo 14 dispone in ordine alla modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35: nel prevedere che l'alienazione e la gestione dei beni immobili del patrimonio dello Stato possano essere affidate a società con capitale misto, costituite con le modalità e le finalità deliberate dal CIPE, prevede altresì che « i soggetti affidatari... provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento... »; sugli importi anticipati sugli acconti sono pagati gli interessi secondo tassi determinati con decreto del Ministro del tesoro « con riferimento a quelli del mercato ».

La modificazione proposta elimina la vincolatività delle anticipazioni.

Inoltre, per agevolare la vendita e la gestione, viene previsto che le relative operazioni possano essere compiute in deroga non soltanto alle norme sulla contabilità generale dello Stato, come consentiva la norma originale, ma anche alle norme che disciplinano la vendita dei beni dello Stato, ferme restando comunque le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato.

È stata introdotta, infine, con l'articolo 15 la possibilità di corrispondere ai componenti del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni l'indennità dovuta per le funzioni svolte.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Sulla base dello stato dei lavori sulle privatizzazioni e tenuto conto dei contratti di consulenza che potranno essere affidati le disponibilità esistenti sul capitolo 4460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al netto delle competenze dovute agli esperti, risultano adeguate per gli esborsi da effettuare in relazione all'approvazione del decreto di cui trattasi.

Per quanto riguarda gli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere e alla verifica dei piani industriali da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede mediante corrispondente riduzione del ricavo delle cessioni stesse.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, e 31 marzo 1994, n. 216.

Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1994 ().*

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici).

1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse in società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; può inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalità di aliena-

(*) Vedi anche il successivo *AVVISO DI RETTIFICA* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994.

zione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

5. Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformità con le norme

vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni degli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonché per l'utilizzo dei relativi proventi.

ARTICOLO 2.

(Poteri speciali).

1. Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro la titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione, anche per il tramite di società fiduciarie e società controllate o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-bis del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente, quale condizione di validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima

parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Ai fini del rilascio del gradimento la CONSOB informa il Ministro del tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base all'articolo 7, comma 1, lettera b). Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono nulli;

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo;

d) nomina di almeno un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad un quarto dei membri del consiglio e di un sindaco.

2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri pubblici servizi e individuate con provvedimento dell'organo competente, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 3.

(Altre clausole statutarie).

1. Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all'articolo 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento

delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

2. Il superamento del limite di cui al comma 1 comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, per le partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dell'articolo 2, e del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica per l'acquisto del controllo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

ARTICOLO 4.

(Voto di lista).

1. Le società di cui all'articolo 2 nei cui statuti sia previsto un limite di possesso azionario introducono negli statuti apposita clausola, immodificabile sintanto che permanga la previsione del limite stesso, per l'elezione degli amministratori mediante voto di lista. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche, rispettivamente, almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Nelle società di cui al presente articolo un rappresentante del collegio sindacale è riservato alle liste di minoranza.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni relative alle assemblee di società).

1. Le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 sono adottate con delibera dell'assemblea straordinaria assunta, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, con le maggioranze previste dagli articoli 2368, 2369, 2369-bis del codice civile.

2. Nelle società le cui azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo al possesso

azionario, l'assemblea straordinaria in terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2369-bis, comma secondo, nonché in quelle di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

3. Nelle società di cui all'articolo 1 e loro controllate le cui azioni aventi diritto di voto nella assemblea ordinaria siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e nei cui statuti sia introdotto un limite massimo di possesso azionario, l'assemblea straordinaria, in terza convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un ventesimo del capitale sociale, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2441, commi quinto e ottavo, del codice civile.

4. Per le assemblee di cui al presente articolo, i termini per le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 4, primo comma, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono ridotti a dieci giorni.

5. Con regolamento adottato di intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di cui al presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Modificazioni al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216).

1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico. »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« La CONSOB vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo. ».

2. Dopo l'articolo 18-*sexies* è aggiunto il seguente:

« ART. 18-*septies*. — Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della CONSOB, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire. ».

ARTICOLO 7.

(Modificazioni alla legge 18 febbraio 1992, n. 149).

1. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta. »;

b) all'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di nullità, alla CONSOB, entro cinque giorni dalla data di stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici. La CONSOB, con regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, indica le modalità ed i contenuti dell'annuncio. »;

c) all'articolo 27 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla CONSOB. ».

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto

proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.

2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di concerto ed apportate al patto.

3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

ARTICOLO 9.

(Pagamento rateale).

1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto possono essere previste forme di pagamento rateale del corrispettivo non superiori a tre anni.

2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni rimangono depositate presso banche od altri intermediari ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli S.p.a ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione adottato con delibera della CONSOB 18 febbraio 1987, n. 2723, e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.

3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2 comporta il trasferimento della proprietà delle azioni alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo acquirente.

4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle azioni.

5. Con propria deliberazione, la CONSOB emana le disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati di cui al comma 2.

6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, decorso un mese dalla diffida pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, il trasferimento dei certificati all'alienante, cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo comma, del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo.

ARTICOLO 10.

(Operazioni societarie).

1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, le disposizioni che seguono:

a) la costituzione di società per azioni può avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile, da parte di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di aumento di capitale da parte ed in favore di una società posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro, la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei beni conferiti corrisponda al valore del capitale o dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovrapprezzo, della società conferitaria; in tali casi i compensi professionali per la relazione giurata non possono eccedere il 10 per cento della tariffa;

b) nei casi di cui alla lettera a) possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate; in tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante;

c) nel caso in cui siano previste più operazioni tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma, 2501-*quinquies* e 2504-*novies* del codice civile, il presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;

d) il termine di cui all'articolo 2503, comma primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è ridotto ad un mese;

e) alle scissioni di società interamente possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di altre società interamente possedute dallo Stato, non si applica la disposizione di cui all'articolo 2504-*decies*, secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

ARTICOLO 11.

(Trasferimento dei contratti).

1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da effettuare, concernenti società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

ARTICOLO 12.

(Competenze della Direzione generale del tesoro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del Ministero del tesoro di cui agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché alle disposizioni del presente decreto, le competenze della Direzione generale del tesoro di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, sono integrate secondo le disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 novembre 1991, n. 378, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato. ».

3. Per le esigenze di cui al comma 1 la Direzione generale del tesoro è autorizzata a coprire quindici posti di funzionario della ottava qualifica funzionale e cinque posti di dirigente, in corrispondenza di un pari numero di vacanze risultanti nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo la stessa Direzione

generale potrà immettere in organico personale di altre amministrazioni pubbliche purché in possesso dei requisiti richiesti. qualora non sia possibile reperire in tutto o in parte personale idoneo anche nell'ambito delle procedure di mobilità previste dalle norme vigenti, la Direzione generale del tesoro, trascorsi almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata ad effettuare propri concorsi pubblici per titoli ed esami.

4. Nel periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre a quanto previsto al comma 3, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a indire propri concorsi pubblici per titoli ed esami per ricoprire un terzo dei posti dell'Amministrazione centrale del tesoro che, ai sensi delle norme vigenti e nei limiti in esse previsti, siano messi a concorso.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, vengono versati i proventi netti delle operazioni.

2. Le quote dei proventi destinate alla copertura degli oneri sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Agli oneri relativi alle operazioni di cessione perfezionate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovuti alla data del regolamento delle suddette operazioni purché effettuato entro tale termine, si provvede a carico dei relativi proventi, che sono versati al bilancio dello Stato al netto di detti oneri.

4. I versamenti di cui al presente articolo affluiscono al bilancio dello Stato con le modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro.

5. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.

ARTICOLO 14.

(Anticipazioni per alienazioni di beni patrimoniali).

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4, qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

ARTICOLO 15.

(Indennità da corrispondere ai membri del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

1. Ai componenti del Comitato di consulenza globale e di garanzia istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, che non siano impiegati civili dello Stato, è corrisposta, con decorrenza dalla data di rispettiva nomina e fino ad esaurimento dell'incarico, una indennità annuale, comprensiva del rimborso delle spese sostenute, nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 4460 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri.

DINI, Ministro del tesoro.

PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica.

GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

BIONDI, Ministro di grazia e giustizia.

TREMONTI, Ministro delle finanze.

URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: BIONDI.